

(N. 677)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, Alimentazione) della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 ottobre 1949 (V. Stampato N. 836-Urgenza)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e foreste**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 OTTOBRE 1949

Norme interpretative dell'articolo 8  
della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il testo dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, che vengono a scadere al termine dell'annata agraria 1948-49, sono prorogate sino a tutta l'annata agraria 1949-50.

« La proroga non è ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.